

ARCHIVIO STORICO Regolamento

1. Lo studioso interessato alla consultazione dell'Archivio Storico della Fondazione Luigi Einaudi, deve presentare al responsabile la domanda recante l'oggetto della ricerca.
2. Nel caso dei laureandi la domanda dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del proprio docente universitario.
3. I documenti richiesti potranno essere studiati solo nella sede dell'Archivio Storico, nella sala riservata all'utenza. All'ingresso l'interessato dovrà consegnare l'eventuale borsa, cartella, busta, ecc. firmare il registro delle presenze e compilare in tutte le sue parti la scheda che gli verrà consegnata per la consultazione.
4. Non si concedono più di tre buste al giorno, ovvero, se si tratta di epistolari, non più di quindici documenti al giorno. Ogni studioso non può avere in consultazione più di una busta per volta.
5. Nessun segno dovrà essere apportato sui documenti e consultando buste, contenenti documenti sciolti, non si deve sconvolgere l'ordine sia dei documenti che dei fascicoli.
6. E' vietato il prestito esterno.
7. Lo studioso potrà richiedere, a sue spese, la riproduzione dei documenti. Il responsabile decide le modalità e la quantità dei documenti eventualmente riproducibili. Ogni fotocopia dovrà recare il timbro dell'Archivio. L'elenco dei documenti fotocopiati è riportato sulla scheda di consultazione dello studioso.
8. I documenti richiesti in consultazione dovranno essere utilizzati ad esclusivo scopo di studio. E' severamente vietato l'utilizzo delle eventuali duplicazioni dei documenti al di fuori delle finalità di lavoro indicate sulla scheda di consultazione; in particolare è vietato il loro utilizzo per usi commerciali di alcun genere, la loro cessione a titolo gratuito o oneroso, a terzi e la loro pubblicazione, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione del Presidente della Fondazione.
9. Lo studioso che consulta i documenti è tenuto ad inviare all'Archivio Storico duplice copia dei risultati scritti della sua ricerca (tesi di laurea, dottorato, articolo, saggio ecc.) nella quale sia stato utilizzato e citato anche un solo documento dell'Archivio.
10. Secondo quanto disposto dal D.P.R. del 30 settembre 1963, n.1409, lo studioso può consultare solo i documenti facenti parte dei fondi dotati di apposito inventario.
11. Lo studioso è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. Lo studioso deve firmare per accettazione le presenti norme, assumendosi la responsabilità di qualsiasi deroga al regolamento sottoscritto, che sarà perseguibile in termini di legge.

.....
luogo e data

.....
firma, estesa e leggibile